



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice
dott.ssa Simona Boiardi	giudice rel.

nel procedimento 37-1 /2024 per l'apertura della liquidazione controllata della sovraindebitata Pasquali Luisella, promosso dal debitore, con l'ausilio dell'Avv.to Giorgia Bernardis nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 37-1/2024 depositato in data 18 marzo 2024 per la liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Pasquali Luisella (cf: PSQLLL68B56G337Z), nata a Parma il 16.02.1968 e residente in Correggio (Re), via Campisio n. 7 rappresentata dall'Avv. Federica Bassissi del Foro di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria



amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata e le successive integrazioni dell'Avv. Bernardis, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Pasquali per euro 65.322,22 in parte di natura personale, in parte riferiti all'attività imprenditoriale precedentemente svolta;

considerato che sono crediti prededucibili i compensi dell'OCC e dell'Advisor oltre alle spese di procedura che sono state quantificate in € 4.835,28;

considerato che la ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito e percepisce una retribuzione media mensile di circa € 1.730,00 su cui gravano trattenute per cessioni volontarie dello stipendio e per pignoramenti presso terzi a favore di Agos Ducato S.p.A. e Italcapital srl di cui si chiede la sospensione;

considerato altresì che sono pendenti altre procedure esecutive (PPT- Tribunale di Reggio Emilia Rg 110/2024 per il quale è fissata udienza di assegnazione somme per il 20.03.2024 ed Es Mob. Rg 2903/2023 prossima udienza 10.05.2024);



considerato altresì che la sig.ra Pasquali percepisce dall'ex marito assegno per il mantenimento delle figlie pari ad € 58,59 e assegno unico da parte dell'Inps di circa € 300,00 mensili;

considerato che la ricorrente risulta titolare del diritto di nuda proprietà in ragione di $\frac{1}{2}$ insieme alla madre dei seguenti beni immobili siti in Correggio, via Campisio nr. 7:

- Unità imm. Censita al catasto fabbricati di Correggio (RE), foglio 78, map. 84, sub. 3 Categoria A4 classe 2 consistenza 6 vani;
- Unità imm. Censita al catasto fabbricati di Correggio (RE), foglio 78, map. 189, sub. 3 Categoria C/6, Classe 3;
- Unità Immobiliare censita al Catasto terreni di Correggio, foglio 78, map. 85 superficie 460mq;

considerato che la debitrice allo stato non è proprietaria di beni mobili registrati mentre risulta titolare di conto corrente con Crediti Agricol con saldo esiguo;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa e da due figlie di cui una maggiorenne e studentessa;

rilevato che la ricorrente ha proposto di destinare alla procedura la somma di euro 300,00 mensili per 5 anni per cui si ritiene che possa essere destinata alla procedura la somma dalla stessa indicata ivi compresa la tredicesima mensilità tenuto conto che la procedura avrà durata legale e, quindi, verosimilmente inferiore ad anni 5;

ritenuto che si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies;

considerato, in particolare, che tale questione concerne quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

considerato a tal riguardo che:



1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza che essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);

2) anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermato sotto il vigore della legge n. 3/12;

3) il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (pur con una lettura conforme alla norma comunitaria che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione);

4) una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

-la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

- il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

- una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;



- conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo che eccedano l'ammontare delle spese di mantenimento suo e della famiglia determinate in euro 1400,00 per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;

che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto, con riferimento ai pignoramenti in corso che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso.

Tuttavia, questo dato non esaurisce la questione perché in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del



soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838;

rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitore del debitore*);

considerato pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia



l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

rilevato conseguentemente che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

ritenuto quindi che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che il gestore della crisi non ha riscontrato la presenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni né di atti di straordinaria amministrazione;

rilevato che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione ed al pagamento degli altri creditori in misura percentuale seguendo l'ordine dei privilegi attraverso i flussi di cassa generati nel corso dei tre anni con i versamenti in favore della procedura o con il ricavato della vendita della quota immobiliare;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i



presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Pasquali Luisella (cf: PSQLLL68B56G337Z), nata a Parma il 16.02.1968 e residente in Correggio (Re), via Campisio n. 7;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore l'Avv. Giorgia Bernardis già nominata Gestore della Crisi dall'OCC;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione degli immobili di cui la debitrice è titolare della quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di nuda proprietà autorizzando Pasquali Luisella, ai sensi dell'art. 270 comma 2, ad occupare le unità immobiliari sopra descritte fino all'eventuale



perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo alla cessione del quinto ed al pignoramento presso terzi operante sulla retribuzione da parte di Agos ed Italcapital, poiché il suddetto divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1400,00;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, alla ricorrente e a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Si comunichi alla ricorrente e all'occ a cura della cancelleria
Così deciso in Reggio Emilia il 18-3-2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali del Tribunale.

il giudice rel.

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli

